



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2020
COM(2020) 321 final

ANNEX

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio

ALLEGATO

Orientamenti finanziari per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio

1. UTILIZZAZIONE DEI FONDI

I fondi della CECA in liquidazione, compresi sia il portafoglio di prestiti attivi sia gli investimenti, sono utilizzati come necessario per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA, per quanto concerne i prestiti passivi ancora accesi, gli impegni derivanti da precedenti bilanci operativi e gli impegni imprevedibili.

Nella misura in cui i fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio non siano necessari per il soddisfacimento degli obblighi di cui al primo comma, essi sono investiti in modo prudente e coerente con l'orizzonte di investimento scelto, così da ottenere redditi che possano essere utilizzati per continuare a finanziare ricerche nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio sono utilizzati per effettuare pagamenti annuali, nei limiti della dotazione annuale di [111 milioni di] EUR, per ricerche nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio. Tali pagamenti devono essere generati dalle entrate nette derivanti dagli investimenti. Qualora non siano sufficienti a finanziare la dotazione annuale, tali entrate nette sono integrate dai proventi derivanti dalla vendita parziale dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio. Dopo il 2027 il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio è investito in modo da produrre un reddito che può essere utilizzato per il finanziamento di ulteriori ricerche nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

2. ORIZZONTE DI INVESTIMENTO, OBIETTIVO E TOLLERANZA AL RISCHIO

I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio sono investiti con l'obiettivo di preservare e, ove possibile, aumentare il valore degli stessi ("obiettivo di investimento"). L'obiettivo di investimento è perseguito lungo l'orizzonte d'investimento e realizzato con un livello di affidabilità elevato.

I fondi sono gestiti secondo norme prudenziali e conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e alle norme e procedure stabilite dal contabile della Commissione.

L'obiettivo di investimento è raggiunto mediante l'attuazione di una strategia di investimento prudente basata su un grado elevato di diversificazione tra classi di attività, zone geografiche, emittenti e maturità residue ammissibili (la "strategia di investimento"). La strategia di investimento è stabilita tenendo conto dell'orizzonte di investimento e allo scopo di garantire, se e quando richiesto, la disponibilità dei fondi necessari in forma sufficientemente liquida.

La strategia di investimento è espressa sotto forma di ripartizione strategica delle attività, che stabilisce gli obiettivi indicativi di ripartizione tra le diverse categorie di attività finanziarie ammissibili.

La Commissione rispecchia la ripartizione strategica delle attività in un parametro di riferimento strategico (il "parametro di riferimento"), con il quale viene messo a confronto il rendimento dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio.

La strategia di investimento e il parametro di riferimento sono proposti dalla Commissione e concordati con il contabile della Commissione, previa consultazione degli ordinatori delegati della Commissione.

La strategia di investimento e il parametro di riferimento possono essere modificati dalla Commissione nel caso di un cambiamento delle condizioni economiche debitamente documentato e motivato, di un cambiamento sostanziale delle esigenze e della situazione degli strumenti di finanziamento oppure di una variazione significativa delle stime relative ai flussi in entrata o in uscita. La procedura per la modifica della strategia di investimento è identica a quella seguita per l'adozione iniziale.

La strategia di investimento è stabilita tenendo conto dell'orizzonte di investimento e della tolleranza al rischio dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio.

3. PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ E INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Al fine di ridurre i rischi di investimento deve essere garantita una sufficiente diversificazione tra tutte le classi di attività e all'interno delle stesse. In linea di principio, quanto più rischiose e/o meno liquide sono le attività, tanto minore dovrebbe essere la concentrazione dell'esposizione.

L'esposizione alle diverse classi di attività e la diversificazione possono essere conseguite anche mediante investimenti in organismi di investimento collettivo o in prodotti negoziati in borsa.

I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio sono investiti unicamente nei seguenti prodotti:

- a) attività del mercato monetario denominate in euro;
- b) titoli a reddito fisso; e
- c) investimenti collettivi regolamentati in strumenti di debito e di capitale.

I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio ottengono l'esposizione alle classi di attività di cui al comma precedente mediante investimenti negli strumenti descritti di seguito o attraverso le seguenti operazioni:

- a) depositi;
- b) strumenti del mercato monetario e fondi comuni monetari che offrono liquidità giornaliera, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
- c) strumenti di debito, quali obbligazioni, buoni ed effetti, e strumenti cartolarizzati in linea con i criteri STS (cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate) stabiliti dal regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio²;

¹ Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

² Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

- d) organismi di investimento collettivo disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, compresi i fondi indicizzati quotati che investono in strumenti di capitale o in strumenti di debito in cui la perdita massima non può superare l'importo investito;
- e) contratti di vendita con patto di opzione, conformemente al principio stabilito all'articolo 212, paragrafo 2, del regolamento finanziario⁴;
- f) contratti di vendita con patto di riacquisto passivo;
- g) operazioni di prestito titoli mediante sistemi di compensazione riconosciuti come Clearstream ed Euroclear, o tramite i principali istituti finanziari specializzati in questo tipo di operazioni.

I derivati, sotto forma di contratti *forward* e *future* e di *swap*, sono utilizzati unicamente ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e non per scopi speculativi o di leva finanziaria sulle posizioni. Tali derivati possono essere utilizzati per l'adeguamento della durata, l'attenuazione del rischio di credito o di altri rischi rilevanti o per variazioni nella ripartizione delle attività coerenti con la politica di investimento.

I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio possono essere investiti in obbligazioni con un elevato grado di liquidità denominate in USD emesse da enti sovrani e sovranazionali unicamente a fini di diversificazione e di esposizione a una diversa curva dei tassi di interesse. I rischi legati al tasso di cambio sono coperti attraverso un uso adeguato di *swap* o altri strumenti per la copertura del rischio di cambio, come indicato nel precedente comma.

Previo accordo del contabile, la Commissione può ampliare la gamma di investimenti ammissibili per ricomprendervi altre classi di attività e di operazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e la strategia di investimento, nonché le valute di altre economie avanzate, quali elencate di volta in volta dal Fondo monetario internazionale, subordinatamente alla copertura del rischio di tasso di cambio. Qualunque decisione che includa nuove classi di attività e nuove operazioni di investimento o valute di economie avanzate deve essere suffragata da una giustificazione motivata per ciascuna operazione, valuta o classe di attività, che illustri le modalità con cui tali possibilità di investimento ampliate miglioreranno la performance in termini di rischio/rendimento dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio. Tale giustificazione comprende una valutazione delle capacità operative necessarie per sostenere tali nuove possibilità di investimento.

4. CONSIDERAZIONI DI ORDINE AMBIENTALE, SOCIALE, MORALE E DI GOVERNANCE

Si applicano i seguenti criteri ambientali, sociali e di governance:

- a) l'esecuzione degli investimenti dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone

³ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), quale successivamente modificata (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

e acciaio viene effettuata in linea con l'obiettivo politico dell'Unione di promuovere la finanza sostenibile e l'equità sociale nella misura compatibile con la preservazione del capitale dei fondi;

b) la politica di investimento è attuata nel rispetto di tutta la normativa pertinente volta a promuovere gli strumenti finanziari che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di governance e in ottemperanza alle norme, ai sistemi, ai criteri e alle procedure pertinenti stabiliti nel quadro normativo dell'Unione;

c) la Commissione può consultare il gruppo di esperti tecnici dell'UE sulla finanza sostenibile, o il suo successore, in merito all'applicazione dei criteri ESG nella strategia di investimento dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio;

d) la Commissione monitora il profilo ESG dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio, e riferisce in merito nella relazione annuale di cui al punto 7 (procedure di gestione).

Le attività figuranti nel seguente elenco sono escluse dagli investimenti per motivi etici o morali:

a) investimenti in titoli emessi da soggetti dei quali, in base a quanto risulta alla Commissione, è stata accertata, con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, la partecipazione a una delle seguenti attività:

i) attività riconosciute illegali o vietate per motivi etici o morali dal quadro normativo dell'Unione e da convenzioni e accordi internazionali;

ii) attività connesse allo sviluppo, alla produzione e al commercio di munizioni o armi, vietate dal diritto internazionale applicabile;

b) investimenti in titoli emessi da imprese che, in base a quanto risulta alla Commissione, ottengono più del 25% delle loro entrate annuali complessive dalle attività elencate di seguito:

i) attività di giochi d'azzardo (connesse a produzione, costruzione, distribuzione, trattamento, commercio o software);

ii) attività e prodotti connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);

iii) commercio sessuale e relativi servizi, media e infrastrutture.

5. TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le entrate nette derivanti dagli investimenti dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio e i proventi della vendita parziale dei fondi saranno imputati al bilancio generale dell'Unione europea in qualità di entrate dedicate e saranno trasferiti dalla CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, dal patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio quando necessario per soddisfare gli obblighi della linea di bilancio destinata ai programmi di ricerca per i settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

6. CONTABILITÀ

La gestione dei fondi è contabilizzata nei conti annuali della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio. Tali conti si basano sulle norme contabili della Commissione europea adottate dal contabile della Commissione, e sono presentati in conformità a dette norme, tenendo in considerazione la specifica natura della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio. I conti saranno approvati dalla Commissione ed esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l'effettuazione di una revisione annuale dei conti.

7. PROCEDURE DI GESTIONE

La Commissione effettua, in relazione alla CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, al patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio, le operazioni di gestione descritte in precedenza conformemente ai presenti orientamenti e alle sue norme e procedure interne in vigore per le attività della CECA al momento della sua dissoluzione o successivamente modificate.

Ogni anno la Commissione elabora e trasmette agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente ai presenti orientamenti. In tale relazione la Commissione include informazioni sull'uso delle diverse classi di attività, sui motivi che giustificano la scelta di investire in determinate classi di attività e sui rendimenti osservati per ciascuna classe di attività.